

NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

C. CARDONI, M. CALANNA*

SOMMARIO

1. Contesto e intervento normativo. - **2.** Il Regolamento (CE) n. 883/2004. - **3.** Il Regolamento (CE) n. 987/2009. - **4.** Il progetto EESSI. - **5.** Un'architettura europea comune.

1. Contesto e intervento normativo

Dal 1° maggio 2010 è entrata in vigore la nuova normativa comunitaria relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri: il Regolamento (CE) n. 883/2004 - modificato dal Regolamento (CE) 988/2009 - e il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 hanno sostituito rispettivamente i precedenti Regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972.

Una vera rivoluzione in materia di sicurezza sociale!

Questo cambiamento epocale è stato avviato un po' in sordina, senza tanti clamori e, forse, senza il dovuto risalto, ma i risultati non tarderanno a farsi sentire. Infatti, dopo quasi 40 anni di vigenza della normativa comunitaria, era emersa l'esigenza di una revisione generale della legislazione in materia, ormai stratificata nel tempo, in termini di razionalizzazione e semplificazione dei concetti, delle procedure e delle regole.

Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale era stato avviato nel 1971 con l'adozione del precedente Regolamento (CEE) n. 1408/1971 del Consiglio, che garantiva a tutti i lavoratori, cittadini degli Stati membri, la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni della sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.

Dal 1971 tale Regolamento è stato oggetto di numerose modifiche intese ad adeguarlo sia all'evolversi delle legislazioni nazionali che alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

* INAIL, Direzione Generale, Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali.

Tali modifiche hanno accresciuto la complessità delle regole comunitarie di coordinamento e, di conseguenza, la consapevolezza di una necessaria revisione generale della legislazione in materia.

A tal riguardo si erano già espressi l'Accordo raggiunto nella riunione del Consiglio Europeo di Edimburgo nel 1992 e la Commissione Europea nel 1997 con il "Piano d'azione per la libera circolazione dei lavoratori".

Nel 1998 il Consiglio ha presentato una specifica proposta di regolamento che costituisce la base dell'attuale Regolamento (CE) n. 883/2004.

L'intero processo di revisione si è svolto in un contesto generale in divenire: l'evoluzione della Comunità Economica Europea in Unione Europea, l'allargamento ai Paesi dell'Est nonché la necessità di tener presente e rispettare i vincoli finanziari, talvolta anche molto rigorosi, dei vari Paesi.

L'Unione Europea ha compiuto con fatica e notevoli sforzi di mediazione un grande passo avanti sulla via della semplificazione della vita dei cittadini dei 27 Paesi che ne fanno attualmente parte.

Non è stato facile contemperare legislazioni diverse per complessità e articolazioni interne, vincere resistenze e colmare differenze strutturali e psicologiche.

Comune e sentito fortemente è stato, tuttavia, l'obiettivo di rendere sempre più concreta l'aspirazione a vivere, viaggiare, studiare, lavorare liberamente nella UE, tenuto conto che ci sono circa 10 milioni di cittadini in movimento in Europa, una percentuale che rappresenta quasi il 2 per cento della popolazione, e milioni di giovani che negli ultimi anni si recano a studiare all'estero con il sostegno finanziario della UE.

Per rendere la vita più facile ai cittadini UE è stato pertanto emanato il nuovo Regolamento 883/2004 che, rispetto al precedente Regolamento (CEE) n. 1408/1971, rappresenta uno strumento giuridico più coerente, naturalmente più aggiornato, improntato alla semplificazione delle procedure e all'ampliamento dei diritti degli assicurati in materia di sicurezza sociale.

In particolare:

- costituisce il nuovo punto di riferimento in materia
- consente l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell'Unione Europea
- rafforza gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.

2. Il Regolamento (CE) n. 883/2004

Il Regolamento n. 883/2004 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. Ciò significa che sono tutelati dalle

nuove regole tutti i cittadini dell'UE, non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti e i pensionati, **ma anche le persone non attive** (casalinghe, disoccupati, non indennizzati), che conservano i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all'interno della Unione Europea.

La nuova disciplina, come le precedenti, riguarda tutti i settori della sicurezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte.

L'ambito di applicazione viene esteso ai regimi legali di prepensionamento e, di conseguenza, i beneficiari degli stessi avranno la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro e potranno fruire delle cure sanitarie e delle prestazioni familiari.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 883/2004 non ha cambiato le regole fondamentali del precedente Regolamento (CEE) n. 1408/1971, ma ribadisce e rafforza gli istituti più significativi.

I principi fondamentali, ampliati e migliorati, sono:

- **regolamentazione in termini soggettivi (*ratione personae*) e non con riferimento all'attività** (si parla di **persona** e non più di lavoratore): tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato;
- **estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri** soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (popolazione attiva e non attiva);
- **rafforzamento** del principio generale della **parità di trattamento** dei cittadini di tutti gli Stati membri, che si traduce nella piena equiparazione tra cittadini e stranieri in materia di sicurezza sociale.

In particolare, questo principio è stato rafforzato con l'inserimento di una disposizione che prevede **l'assimilazione dei fatti e degli avvenimenti** (di rilevante importanza per i lavoratori frontalieri);

- **eliminazione** della figura del lavoratore stagionale;
- **riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi** degli Stati membri per il diritto alla pensione: i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel quadro della legislazione di uno Stato membro, vengono presi in considerazione in tutti gli altri Stati membri. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni lo Stato membro deve tener conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati in un altro Stato membro (a condizione che non si sovrappongano);

- **modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione:** è stato previsto il mantenimento per un certo periodo (3 mesi aumentabili a sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi lavoro;
- **rafforzamento ed estensione del principio dell'esportabilità delle prestazioni** a ulteriore garanzia del lavoratore, in base al quale le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Stato;
- **introduzione del principio di buona amministrazione:** le Istituzioni sono tenute a rispondere a tutte le domande entro termini ragionevoli e a comunicare alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti da questo Regolamento;
- **promozione della mobilità dei lavoratori e dei disoccupati:** i lavoratori frontalieri che sono diventati disoccupati possono iscriversi agli uffici del lavoro sia nello Stato di residenza che nello Stato membro di ultima occupazione. Tuttavia, hanno diritto alle prestazioni solo dallo Stato membro di residenza;
- **competenza dello Stato membro** nel quale la persona svolge un'attività professionale (*lex loci laboris*);
- **modificazione della disciplina del distacco:** la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo **distaccata** per svolgere un lavoro per suo conto in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato, purché **l'attività non superi i 24 mesi e la persona non sia inviata in sostituzione di un'altra persona**. La stessa disposizione si applica per il lavoratore autonomo.

Norme particolari sono previste per:

- **i pubblici dipendenti**, che sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- **la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri**, che è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio;
- **la persona che esercita un'attività autonoma**, che è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività, diversamente è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività;
- **i lavoratori frontalieri** (lavoratori che svolgono la propria attività, subordinata o autonoma, in un Paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui hanno la residenza o il domicilio, attraversando tutti i giorni, o almeno una volta alla

settimana, il confine nei due sensi) sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene il loro datore di lavoro;

- **i lavoratori frontalieri pensionati**, che fruiscono di cure mediche nell'ultimo Stato di occupazione, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato. Coloro che hanno lavorato per due anni nei 5 anni precedenti il pensionamento per vecchiaia o invalidità, possono continuare a fruire delle prestazioni in natura (cure mediche) senza restrizioni, nell'ultimo Stato di occupazione, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano optato in tal senso.

In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale il Regolamento 883/2004:

- modifica la disciplina delle prestazioni in natura e in denaro (art. 36);
- non prevede espressamente l'infortunio in itinere - contemplato nel Regolamento di applicazione 987/2009 (art. 34, par. 3);
- **non disciplina la pneumoconiosi sclerogena** (silicosi). Dall'entrata in vigore del Regolamento 883/2004 non saranno più aperte pratiche relative alle ripartizioni a rischio misto, ad eccezione degli Stati che hanno aderito all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE - Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e della Svizzera (art. 38).

Il Regolamento n. 883/2004 abroga il Regolamento n. 1408/1971. Quest'ultimo, tuttavia, resta in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

- del **Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio**, concernente i cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
- del **Regolamento (CE) n. 1661/1985 del Consiglio**, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia;
- dell'**Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)** per il Liechtenstein, Islanda e Norvegia;
- dell'**Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri**, da una parte e **la Confederazione Svizzera** dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e gli altri accordi che contengono un riferimento al Regolamento (CEE) n. 1408/1971.

3. Il Regolamento (CE) n. 987/2009

Il Regolamento di applicazione n. 987/2009, sul piano delle procedure, si disco-

sta solo parzialmente dal precedente Regolamento n. 574/1972, accorpando in pochi articoli gli aspetti procedurali.

Alla base della nuova regolamentazione esiste una collaborazione più stretta ed efficace e anche i singoli articoli vanno letti alla luce del principio di rafforzamento della collaborazione amministrativa tra le Istituzioni, stabilito all'articolo 76 del Regolamento 883/2004.

Il nuovo Regolamento offre maggiore tutela dei diritti di sicurezza sociale delle persone che si spostano nell'Unione Europea, sulla base di alcuni principi di fondo:

- l'applicabilità di una sola legislazione
- l'applicazione di una legislazione in via provvisoria
- il calcolo provvisorio di prestazioni e contributi
- l'obbligo di informazione e di assistenza attiva ai cittadini
- l'introduzione della procedura di dialogo e di conciliazione nei casi di disaccordo tra le istituzioni.

Le disposizioni di particolare importanza per l'Istituto sono quelle attinenti al settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (articoli da 33 a 41), oltre le fattispecie normative (generali) inserite in altri capitoli e che comunque riguardano l'attività istituzionale.

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del Regolamento 883/2004, la procedura da seguire per accertare il **diritto alle prestazioni in natura e in denaro**, richiama le norme generali sulle prestazioni di malattia contenute negli articoli da 24 a 27 dello stesso Regolamento, che si applicano, *mutatis mutandis*, al settore infortuni (art. 33).

È interessante sottolineare che i citati articoli individuano le procedure che la persona assicurata deve seguire per far valere il proprio diritto alle prestazioni, quelle che devono seguire le istituzioni dello Stato membro di residenza e quelle dell'istituzione competente. Non vi sono modifiche sostanziali per le attività che riguardano l'accertamento del diritto da parte delle istituzioni.

- Le procedure relative agli **infortuni sul lavoro o alle malattie professionali avvenute in uno Stato membro diverso da quello competente** sono riunite e semplificate (art. 34) e riguardano:
 - la notifica di un infortunio o diagnosi di malattia effettuata secondo le disposizioni dello Stato (competente) e presentata all'istituzione competente, facendo salve le regole esistenti nel Paese dove si è verificato l'infortunio o è stata accertata la malattia professionale
 - la trasmissione dei certificati medici all'istituzione competente
 - la possibilità per l'istituzione competente di svolgere indagini sul territorio

dello Stato membro in cui è avvenuto **l'infortunio in itinere**, mutuata dall'articolo 65 (par. 3) del Regolamento 574/1972

- la relazione finale sulle cure prestate e il rimborso dei relativi onorari alle tariffe dell'istituzione competente
- la notifica della decisione adottata all'istituzione del luogo di dimora o di residenza.

- Per la **contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia** si riprendono le disposizioni del vecchio articolo 66 (Regolamento 1408/1971). Anche in questo caso le procedure non si discostano da quelle in vigore che prevedono l'obbligo di comunicazione da parte dell'istituzione competente della decisione definitiva (art. 35).

Il diritto alle prestazioni è comunque garantito con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il carattere professionale non venga accertato, le prestazioni in natura continueranno ad essere erogate come prestazioni di malattia
- nel caso contrario, le prestazioni erogate saranno considerate sin dal primo giorno come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

- In caso di esposizione al rischio in più Stati membri vengono mutate le disposizioni contenute nell'articolo 67 del Regolamento 1408/1971 (art. 36).

L'istituzione che ha ricevuto la dichiarazione dallo Stato membro dove da ultimo è stato esposto il lavoratore colpito da malattia professionale, deve constatare se l'attività che può provocare la malattia è stata svolta sul suo territorio; se la legislazione non prevede il riconoscimento del carattere professionale della malattia, l'istituzione deve trasmettere il dossier all'istituzione dello Stato membro dove la persona ha esercitato una attività che può provocare la malattia.

Questa procedura viene ripetuta fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha svolto un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

- Lo **scambio delle informazioni e il versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto** (art. 37) segue la procedura prevista dall'articolo 68 del Regolamento 1408/1971.
- In **caso di aggravamento della malattia professionale** l'interessato è tenuto a seguire la procedura indicata dall'art. 38. Per ottenere informazioni, le istituzioni devono rivolgersi alle istituzioni precedentemente individuate come competenti.
- Per la **valutazione del grado di inabilità sopravvenute anteriormente o posteriormente all'assoggettamento ad un altro Stato membro** l'art. 39 riprende la normativa dell'articolo 72 del Regolamento 1408/1971.

Anche in questo caso la collaborazione amministrativa tra istituzioni è essenziale per accertare il diritto e stabilire il grado di inabilità.

- La **domanda di rendita o di indennità supplementari** è presentata dalla persona interessata (o i suoi superstiti) all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che, a sua volta, la trasmette all'istituzione competente attraverso le nuove procedure informatizzate (art. 40).
- Le **disposizioni particolari degli Stati membri**, relative alle prestazioni speciali indicate in un apposito allegato, sono disciplinate dall'art. 41.
- Il **rimborso e la compensazione dei crediti** sono disciplinati dagli artt. 6 e 73: in caso di prestazioni erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio è privilegiata la formula della compensazione fra pagamenti in eccesso ed arretrati.
- Le **prestazioni percepite indebitamente** sono indicate nell'art. 72 e riguardano le prestazioni indebite erogate a una persona di uno Stato membro e richieste ad altro Stato membro, debitore di prestazioni a favore della persona interessata.
- Il **recupero di crediti** è trattato nell'art. 78 (richiesta che una parte inoltra all'altra accompagnata dal titolo che ne permette l'esecuzione).
- Tra le novità introdotte l'**istituzione di contatto** (artt. 47 e 48) alla quale viene presentata la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica. Compiti dell'Istituzione di contatto sono di istruire la domanda, promuovere lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni, fornire al richiedente tutte le informazioni relative all'istruttoria.
- Relativamente ai **rimborsi**, questi sono previsti per le spese sostenute dalla persona assicurata per le cure autorizzate (art. 26).
I rimborsi delle prestazioni si effettuano tramite l'Organismo di collegamento e sulla base delle spese effettivamente sostenute (artt. 62 e 66).
Il termine di presentazione della richiesta è entro i 12 mesi seguenti la fine del semestre civile dalla registrazione nella contabilità (art. 67).
Gli interessi di mora sono disciplinati dall'articolo art. 68.

4. Il progetto EESSI

Una delle innovazioni più importanti e di sfida proposta dai nuovi Regolamenti, oltre alle novità normative, e che comporterà una vera svolta storica nella vita dell'Unione Europea, è l'istituzione di un nuovo sistema di comunicazione euro-

peo denominato **EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)** che consentirà la dematerializzazione degli scambi di informazione tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento.

Un nuovo modo di lavorare attraverso l'attivazione dello scambio elettronico delle informazioni previdenziali e relative alla tutela dei lavoratori, utilizzando strumenti/documenti elettronici strutturati denominati **SEDs (Standard Electronic Documents)**.

La finalità del nuovo sistema è quella di accelerare i processi decisionali, aumentare il livello di automatizzazione nell'applicazione delle norme europee in materia di sicurezza sociale, abbattere i tempi necessari per il calcolo e la liquidazione delle somme da erogare.

L'Italia sarà presente nella fase di avvio sperimentale del progetto insieme ad altri cinque Paesi dell'Unione (Austria, Finlandia, Bulgaria, Paesi Bassi e Germania). Il progetto EESSI prevede, inoltre, l'istituzione per ogni Stato membro di specifici punti informatici di trasmissione dei SEDs denominati **Access Point** (Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009), punti di coordinamento e comunicazione necessari per lavorare all'interno di EESSI.

Il punto di accesso è il **punto di contatto elettronico** designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale, con la funzione di inviare e ricevere, per via elettronica, i dati necessari tramite la rete comune degli Stati membri.

In Italia sono stati individuati quattro Access Point nazionali:

- **Ministero del Lavoro** - punto di accesso per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche
- **INAIL** - punto di accesso per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo (ex Ipsema)
- **Inpdap** - punto di accesso per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici
- **Inps** - punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.

Per i sei Paesi in sperimentazione dal 1° maggio 2010 (periodo transitorio della durata di 24 mesi, biennio 2010-2012) e, una volta definito e avviato, per tutti i 27 Paesi della UE, la rete EESSI permetterà alle istituzioni degli Stati membri di scambiare le loro informazioni sui lavoratori migranti attraverso un comune e sicuro network.

Questo porterà un sostanziale miglioramento nei rapporti con i cittadini che riceveranno servizi più rapidi e accurati, consentirà loro di accedere e consultare direttamente le informazioni di interesse.

Il nuovo sistema aiuterà a creare un reale collegamento tra le Istituzioni di sicurezza sociale in Europa, relazionandosi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

I SEDs sostituiranno gradualmente i documenti cartacei, inseriti nelle procedure informatiche per lo scambio elettronico dei dati tra le istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento.

I formulari cartacei attualmente in uso dovranno essere sostituiti nel periodo transitorio dai “**Paper SEDs**”, documenti elettronici strutturati, destinati ad un utilizzo provvisorio e trasmessi per via cartacea, anche se concepiti per gli strumenti informatici.

Gli scambi per via elettronica consentiranno di agevolare e accelerare le decisioni in merito al calcolo e al pagamento delle prestazioni di sicurezza sociale, renderanno più efficiente la verifica dei dati, forniranno una interfaccia più flessibile e facile da usare tra i diversi sistemi e otterranno una raccolta accurata dei dati statistici sugli scambi europei. Tutte le informazioni che in passato venivano scambiate attraverso centinaia di moduli E (europei) su carta (circa 2000 moduli in totale se si considerano le varie versioni linguistiche) verranno elaborate elettronicamente entro il 1° maggio 2012.

Nell’ambito della rete EESSI, tutti i documenti informatici viaggeranno tramite **Webic (Web Interface for Clerks)**, sistema informatico nazionale che consentirà l’esatta destinazione della documentazione all’istituzione di riferimento.

5. Un’architettura europea comune

Nel 2007 la Commissione Amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (l’attuale Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) ha concordato un’architettura europea comune per lo scambio elettronico dei dati, le cui caratteristiche principali sono:

- una banca dati istituzionale accessibile al pubblico e con un’interfaccia per gli utenti interni da usare per l’invio dei documenti e come repertorio online
- lo scambio di informazioni sulla sicurezza sociale mediante documenti elettronici strutturati, denominati SEDs (Standard Electronic Documents)
- l’uso di un protocollo di comunicazione sicuro e della rete protetta *sTesta* come spina dorsale del sistema
- un minimo di uno e un massimo di cinque punti di accesso per paese europeo
- strumenti di pagamento online per gestire la futura versione elettronica della tessera europea di assicurazione malattia (EICH)
- l’uso obbligatorio di un nodo centrale, collocato presso la Commissione europea, per la distribuzione tra paesi
- l’uso flessibile da parte dei Paesi europei di un software RI (Reference

Implementation) messo a punto dalla Commissione. Tale software include un punto di accesso internazionale e nazionale predefinito e un'interfaccia preimpostata per gli utenti interni: la WebIC (Web Interface for Clerks).

RIASSUNTO

La nuova normativa comunitaria si propone la razionalizzazione dei concetti, delle regole e delle procedure relativamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, per una effettiva semplificazione normativa. Per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dovuti essenzialmente all'esistenza di diversi regimi di sicurezza sociale, è infatti necessario un **coordinamento dei sistemi di tutela nazionali**, pur consentendo a ciascuno Stato membro di conservare il diritto di determinare i tipi di prestazioni e le condizioni di erogazione.

Il vero aspetto innovativo, o meglio rivoluzionario, per l'impatto sul lavoro delle istituzioni e sul servizio agli utenti, è la dematerializzazione degli scambi di informazione attraverso il **progetto EESSI (Electronic Exchange Social Security Information)**, che consentirà lo scambio di informazioni attraverso i SEDs (Documenti Elettronici Strutturati).

Questo cambiamento di carattere organizzativo si realizza con la scomparsa dei formulari cartacei sostituiti dalle procedure informatiche, che portano le istituzioni a colloquiare direttamente tra loro attraverso la creazione di una rete telematica.

Tutto ciò richiederà una fattiva collaborazione tra gli Stati membri, gli Organismi di collegamento e le Istituzioni competenti.

SUMMARY

The new community regulation aims at rationalizing the concepts, rules and procedures relative to the coordination of the social security systems of member States, with the purpose to simplify the regulation itself. To remove the obstacles to the free circulation of people, mainly due to the existence of different social security systems, the national security systems must be coordinated, as long as they allow each Member State to preserve the right to establish the types of services and supply conditions.

The true innovative, or better, revolutionary aspect for the impact on the institutions' work and service destined to users, is the dematerialisation of the exchanges of information, through the EESSI (Electronic Exchange Social Security Information) project, that will allow to exchange information through SEDs (Structured Electronic Documents).

This change of organisational character is fulfilled with the elimination of paper forms, replaced by computerized procedures, that allow institutions to talk directly with each other, through the creation of a telecommunication network.

This will require an effective collaboration between the member States, the connection Bodies and the competent Institutions.